

Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Catania

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 30.08.2011

Testo Coordinato

Articolo 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, nei campeggi, negli agriturismi, nei B & B, nelle case per ferie, negli affittacamere, nelle case vacanza, nei residence turistico alberghieri, negli alberghi situati nel territorio di Catania.

Il relativo gettito, sentita una Commissione Speciale composta dall' Assessore al Turismo (o suo delegato), Presidenti Commissioni Consiliari Competenti (o loro delegati e membri delle Commissioni) e 1 (uno) membro delle Commissioni di minoranza, un rappresentante per ogni Associazione di categoria e un rappresentante dei Tour Operator, sarà destinato a finanziare gli interventi, previsti nel Bilancio di Previsione del Comune di Catania, per il turismo, per la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali così come previsto nell'art.4 del D.Lgs. 14/03/2011, n.23.

Articolo 2

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Catania.

Articolo 3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del contributo:

- i residenti nel territorio del Comune di Catania;
- i minori entro il diciottesimo anno di età;
- i disabili, i malati, coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente e i genitori accompagnatori dei malati (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero);
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- Gli studenti universitari fuori sede;
- Progetti universitari e scambi culturali universitari e scolastici;
- Ostelli della Gioventù ;
- Camping;

- I soggetti che hanno stipulato contratti per il pernottamento nelle strutture ricettive prima dell'entrata in vigore del contributo previsto dal presente regolamento. Detta esenzione ha efficacia fino al 31/12/2011.

Articolo 4

Misura dell'imposta

L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità e in relazione alle tipologie, fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi, sarà come di seguito specificato:

- **Fino al 31.12.2011:**

- a) Alberghi e Residence turistico alberghieri 1 e 2 stelle e altre strutture ricettive (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismi e nelle case per ferie): 0,50 €per persona e per notte;
- b) Bed & Breakfast, Alberghi e Residenze turistico alberghieri a 3 e 4 stelle: 1 €per persona e per notte.
- c) Alberghi 5 stelle: 2 €per persona e per notte.

- **Dal primo gennaio 2012**

- a) Alberghi e Residence turistico alberghieri 1 e 2 stelle e altre strutture ricettive (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, residence, agriturismi e nelle case per ferie): 1 €per persona e per notte;
- b) Bed & Breakfast, Alberghi e Residenze turistico alberghieri a 3 e 4 stelle: 1,50 €per persona e per notte.
- c) Alberghi 5 stelle: 2,50 €per persona e per notte

Articolo 5

Obblighi di comunicazione

Il gestore della struttura ricettiva comunica alla Direzione Ragioneria Generale, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 6

Versamenti

I soggetti di cui all'articolo 2, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza su modelli predisposti dall'amministrazione comunale e al successivo versamento al Comune di Catania.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme, riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, su un apposito conto

intestato al Comune di Catania o anche tramite le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Catania;

Articolo 7

Disposizioni in tema di accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

Articolo 8

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Catania, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione, nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.

In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento effettuati entro il 30 ottobre 2011.